



# Promemoria sulla procedura di approvazione della SEM per l'entrata in Svizzera di un minore a seguito o in vista della sua adozione

In virtù della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione ([LStrl](#), cfr. in particolare art. 99 e 42–51) e dell'ordinanza del DFGP del 13 agosto 2015 concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione ([OA-DFGP](#), cfr. in particolare art. 2 lett. d), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) deve approvare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata e di un permesso di dimora per gli affiliati in vista di adozione secondo le modalità seguenti:

## I. Adozione completa pronunciata all'estero e riconosciuta in Svizzera

### a. Adozione conforme alla CAA da parte di un genitore adottivo svizzero

In base all'articolo 10 della legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali ([LF-CAA](#)), l'Autorità centrale federale rilascia un documento al minore che lo autorizza a entrare in Svizzera se l'adozione è conforme alla CAA ed è effettuata da un genitore adottivo svizzero (autorizzazione per il rilascio di un visto o di un lasciapassare). La SEM non partecipa al rilascio.

### b. Adozione completa che non segue la procedura della CAA ma riconosciuta in virtù dell'articolo 78 capoverso 1 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) o adozione conforme alla CAA da parte di un genitore adottivo straniero

Viene stabilito il rapporto di filiazione tra i genitori e il minore straniero e la dimora di quest'ultimo è disciplinata dagli articoli 42 segg. LStrl concernenti il ricongiungimento familiare se almeno un genitore adottivo è cittadino svizzero, o dagli articoli 43 segg. LStrl se entrambi i genitori adottivi sono stranieri. Questi casi sono di competenza delle autorità migratorie cantonali e non sono sottoposti per approvazione alla SEM.

## II. Adozione non pronunciata all'estero, adozione non riconosciuta in Svizzera (p. es. adozione in un Paese non contraente della CAA) o adozione semplice

Questi casi riguardano l'affiliazione in vista d'adozione (art. 48 LStrl) e sono sottoposti per approvazione alla SEM secondo l'articolo 2 lettera d OA-DFGP. L'approvazione della SEM si aggiunge alla decisione presa dall'autorità cantonale competente in materia di migrazione (art. 8 dell'ordinanza del 29 giu. 2011 sull'adozione [[OAdoz](#)]), che deve presentare i seguenti documenti per l'approvazione:

- certificato di idoneità per l'accoglienza del minore in vista d'adozione rilasciato dall'Autorità centrale cantonale in materia di adozione (ACC, art. 6 OAdoz);
- autorizzazione per l'accoglienza del minore in vista d'adozione rilasciata dall'ACC (art. 7 OAdoz);
- dichiarazione delle autorità del Paese d'origine del minore che attesti il consenso all'adozione (al fine di verificare se si tratta di un'adozione semplice o completa e di assicurare l'allineamento sulla procedura della CAA);
- documentazione che certifichi l'adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare secondo gli articoli 42 segg. LStrl:
  - genitore svizzero (art. 42 cpv. 1 LStrl): documento comprovante che i genitori adottivi coabiteranno con il minore;
  - genitori stranieri (art. 43 LStrl per i titolari del permesso di domicilio, art. 44 LStrl per i titolari del permesso di dimora, art. 45 per i titolari del permesso di soggiorno di breve durata): documenti comprovanti che i genitori adottivi coabiteranno con il minore, che dispongono di un'abitazione conforme ai loro bisogni, che non dipendono dall'aiuto sociale, che non ricevono prestazioni complementari annue ai sensi della legge del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari (LPC) né potrebbero riceverne in seguito al ricongiungimento familiare. Nel concreto, la SEM verifica il numero di locali di cui è costituita l'abitazione (di regola un locale in meno rispetto al numero di persone che occupano l'abitazione salvo eccezioni, cfr. n. 6.1.4 delle [Istruzioni LStrl](#)). Per quanto riguarda il criterio relativo alla situazione finanziaria (cfr. n. 6.3.1.3 [genitore titolare di un permesso di domicilio] e 6.4.1.3 [genitore titolare di un permesso di dimora] delle Istruzioni LStrl), la SEM effettua un controllo globale e non dettagliato sulla base dei documenti trasmessi (contratto di lavoro, certificati di salario, estratto del registro esecuzione e fallimenti, polizza dell'assicurazione malattie, contratto di locazione). In questo modo è possibile stabilire un budget che deve coincidere almeno con il valore minimo indicato dalle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS; <https://skos.ch/it/norme-cosas/translate-to-italiano-entstehung-und-bedeutung>). La SEM si assicura inoltre che i (futuri) genitori adottivi non percepiscono l'aiuto sociale o le prestazioni complementari (documento richiesto: certificato comprovante l'indipendenza dall'aiuto sociale). In caso contrario, le condizioni per il ricongiungimento familiare non saranno adempite e la SEM non approverà il rilascio del permesso di dimora per il minore;
- se il genitore adottivo straniero è cittadino di uno Stato non contraente della CAA: un'autorizzazione delle autorità competenti del suo Paese d'origine che garantisce al minore la possibilità di seguire i suoi genitori in caso di ritorno nel loro Paese;
- ogni altro documento è legato alla situazione specifica.

Infine, le [Istruzioni LStrl](#), in particolare il numero 5.4, specificano le basi legali da rispettare e riportano i diversi casi che possono verificarsi.

In ogni caso, la SEM consulta anche l'articolo 51 LStrl sull'estinzione del diritto al ricongiungimento familiare, così da garantire che i diritti giusta gli articoli 42, 43 e 48 LStrl non siano invocati abusivamente e che non sussistano motivi di revoca.

Stato agosto 2024